Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 23 marzo 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 67 DEL 23 MARZO 1938-XVI:

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.
Iscrizioni nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

(1100)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 11: **Ministero delle finanze - Cassa depositi e prestiti e Istituti di previdenza:** Elenco dei titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale (ex Roma) sorteggiati nella 34ª estrazione del febbraio 1938-XVI e di quelli precedentemente sorteggiati e non presentati pel rimborso.

(1101)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 7 febbraio 1938-XVI, n. 177.
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Alla signora Alice Cermak, vedova del capitano di corvetta Enrico Perducchi, pioniere africano, è conferita durante lo stato di vedovanza una pensione straordinaria di lire dodicimila annue a decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1938-XVI, n. 178.
Aggregazione del comune di Valle Superiore Mosso, in provincia di Vercelli, a quello di Mosso Santa Maria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vedute le domande 3 dicembre 1937-XVI, con le quali i podestà di Valle Superiore Mosso e di Mosso S. Maria, in esecuzione delle rispettive deliberazioni 9 febbraio 1935-XIII, invocano l'aggregazione del primo dei detti Comuni al secondo;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato provinciale di Vercelli in adunanze del 6 aprile 1935-XIII e 13 ottobre 1937-XV;
Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere, in data 25 gennaio 1938-XVI, s'intende nel presente decreto integralmente riportato;
Veduti gli articoli 30 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Valle Superiore Mosso, in provincia di Vercelli, è aggregato a quello di Mosso Santa Maria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 100. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI, n. 179.
Riconoscimento giuridico dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Chieti, ed approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318 (testo unico) per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia;
Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129, relativa alla riforma degli Istituti per le case popolari;
Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata, approvata con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1031;
Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 (ultimo comma) della legge 6 giugno 1935, n. 1129;
Visto l'atto costitutivo dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Chieti in data 11 ottobre s. a., con le allegate deliberazioni degli Enti conferenti e l'annesso statuto organico composto di 30 articoli redatto in conformità del sopracitato statuto tipo;
Vista l'istanza con la quale S. E. il Prefetto di Chieti chiede il riconoscimento giuridico dell'Istituto in parola;
Ritenuta la opportunità di provvedere alla erezione in ente morale dell'Istituto stesso e di nominarne il presidente;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per le case popolari costituito in Chieti, con atto 11 ottobre 1937-XV, è eretto in ente morale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Chieti » ed è approvato il suo

statuto organico composto di 30 articoli, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il primo esercizio finanziario del detto Istituto avrà termine il 28 ottobre 1938-XVI.

Art. 2.

Il signor cav. Lelio Sanità di Toppi, podestà di Chieti, è nominato presidente del suddetto Ente a termini dell'art. 4 del sopracitato statuto organico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 febbraio 1938-XVI, n. 180.
Autorizzazione al comune di Salerno a riscuotere fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore C.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il proprio decreto 9 agosto 1935, n. 1538, col quale si autorizzava il comune di Salerno ad applicare fino al 31 dicembre 1937 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *C*;
Vista l'istanza in data 18 novembre 1937, con la quale il Comune anzidetto chiede, per necessità di bilancio, una proroga dell'autorizzazione come sopra concessa;
Udito il parere favorevole della Commissione centrale per la finanza locale;
Visto l'art. 27 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Salerno è autorizzato a riscuotere fino al 31 dicembre 1941 le imposte di consumo con le aliquote stabilite per la classe superiore *C*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 103. — MANCINI.

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1938-XVI.
Sostituzione del liquidatore unico della Cassa rurale di Carpineto Romano (Roma).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il proprio decreto in data 21 dicembre 1936-XV, con il quale il sig. Renato Cappucci veniva nominato liquidatore unico della Cassa rurale di Carpineto Romano (Roma);
Considerato che il predetto liquidatore unico ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il sig. Aristodemo Filippi di Ernesto è nominato liquidatore unico della Cassa rurale di Carpineto Romano (Roma) in sostituzione del sig. Renato Cappucci e con le attribuzioni ed i poteri di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1062)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1938-XVI.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito agrario al Consorzio nazionale fascista risicultori, con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario, nonchè il decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI, contenente norme regolamentari per la esecuzione del predetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto Ministeriale 6 luglio 1928-VI, con il quale il Consorzio nazionale fascista risicultori, società anonima cooperativa con sede in Milano, venne autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio;

Considerato che in data 14 dicembre 1932-XI l'assemblea generale dei soci della cennata azienda ne ha deliberato la messa in liquidazione, e che pertanto si rende necessario disporre la revoca dell'anzidetta autorizzazione;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

E' revocata al Consorzio nazionale fascista risicultori, società anonima cooperativa con sede in Milano, l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1063)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1938-XVI.
Sostituzione del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Atina (Frosinone).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Considerato che si rende necessario la sostituzione del commissario straordinario avv. Loreto Marazza, nominato con decreto Ministeriale del 4 febbraio 1931-IX, per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Atina, in provincia di Frosinone;
Veduta la proposta al riguardo formulata dall'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
In conformità della deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Aldo Vignolo è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Atina, in provincia di Frosinone, in sostituzione dell'avv. Loreto Marazza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1064)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 marzo 1938-XVI.
Nomina del commissario straordinario della Cassa comunale di credito agrario di Calvera (Potenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928-VI;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta formulata dal Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;
In conformità alla deliberazione del Comitato dei Ministri;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Mobilio fu Salvatore è nominato commissario straordinario per la temporanea gestione della Cassa comunale di credito agrario di Calvera, in provincia di Potenza, con l'incarico altresì di promuovere la costituzione, ai sensi di statuto, del Collegio dei revisori dei conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1938 Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1065)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Torri in Sabina (Rieti) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760 e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Torri in Sabina, in provincia di Rieti, non può utilmente funzionare;

Dispone:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Torri in Sabina, in provincia di Rieti, sono sciolti e la gestione del patrimonio della Cassa stessa è affidata all'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1021)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sutera (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la proposta del Banco di Sicilia - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Antonino Sala, fu Giovanni, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Sutera, in provincia di Caltanissetta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1022)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Accadia (Foggia) e di Nova Siri (Matera).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i R. decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509 e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Salvatore Pietro fu Gaetano, per la Cassa comunale di credito agrario di Accadia, in provincia di Foggia;

Battifarano Vincenzo fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Nova Siri, in provincia di Matera.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1023)

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Paola (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 30 ottobre 1937-XV con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito ed a mettere in liquidazione la Cassa rurale di Paola (Cosenza) secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il proprio provvedimento in data 30 ottobre 1937-XV con il quale si è nominato il rag. Francesco Gelli commissario liquidatore della suindicata Cassa rurale;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Attilio Cilento è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Paola (Cosenza) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, in sostituzione del rag. Francesco Gelli.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1066)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per titoli a due posti di relatore del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a due posti di relatore del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di scienze giuridiche;

b) i funzionari laureati in giurisprudenza appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al settimo;

c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni il diploma di laurea in giurisprudenza e siano riconosciute di singolare competenza nelle discipline giuridiche dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del Capo del Governo può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da lire sei e pervenire a mezzo di posta raccomandata alla segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda e documenti pervenuti alla detta segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della segreteria suindicata.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato, per i professori di ruolo, dal Ministero dell'educazione nazionale e, per i professori incaricati o liberi docenti dal Rettore dell'Università presso la quale professano l'insegnamento.

Le domande dei funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati.

Le domande degli aspiranti estranei all'insegnamento universitario e alle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica di esso;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

3° certificato in carta da bollo da lire 4 legalizzato rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12, legalizzato dal Procuratore del Re e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo;

6° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare;

7° per tutti gli aspiranti è chiesto un certificato su carta da bollo da lire 4 rilasciato o vistato dal competente Segretario federale o Vice segretario federale o Segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal Segretario della Federazione che li ha in forza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da lire 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nel proprio interesse.

Dei titoli e documenti prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco sottoscritto dall'interessato.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso è composta del vice presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di presidente di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari della facoltà di giurisprudenza di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del Capo del Governo.

Art. 6.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Sono esonerati da detto periodo di prova i vincitori del concorso che provengano dalle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 7.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Per i diritti preferenziali si osserveranno le norme dell'articolo 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48 e sue estensioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Per il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIACOMO MEDICI.

(1051)

Concorso per titoli a un posto di ricercatore ingegnere del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli a un posto di ricercatore ingegnere del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di ingegneria;

b) i funzionari laureati in ingegneria appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al settimo;

c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni il diploma di laurea in ingegneria e siano riconosciute di singolare competenza in questa materia dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del Capo del Governo può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da lire sei e pervenire a mezzo di posta raccomandata alla segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda e documenti pervenuti alla detta segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della segreteria suindicata.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato, per i professori di ruolo, dal Ministero dell'educazione nazionale e, per i professori incaricati o liberi docenti dal Rettore dell'Università presso la quale professano l'insegnamento.

Le domande dei funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati.

Le domande degli aspiranti estranei all'insegnamento universitario e alle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in ingegneria o copia autentica di esso;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

3° certificato in carta da bollo da lire 4 e legalizzato rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12, legalizzato dal Procuratore del Re e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo;

6° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare;

7° per tutti gli aspiranti è chiesto un certificato su carta da bollo da lire 4 rilasciato o vistato dal competente Segretario federale o Vice segretario federale o Segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

8° stato di famiglia su carta da bollo da lire 4 da rilasciarsi dal Comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3), 4), 5), 7), e 8) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nel proprio interesse.

Dei titoli e documenti prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco sottoscritto dall'interessato.

Art. 4.

La Commissione giudicatrice del concorso è composta di un membro del Comitato nazionale per l'ingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche, con funzioni di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari della facoltà di ingegneria di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del Capo del Governo.

Art. 6.

I vincitori del concorso estranei all'Amministrazione dello Stato saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Sono esonerati da detto periodo di prova i vincitori del concorso che provengano dalle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 7.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Per il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato:
Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIACOMO MEDICI.

(1052)

Concorso per titoli a un posto di ricercatore chimico del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, concernente il nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di ricercatore chimico del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso:

a) gli insegnanti universitari di chimica;

b) i funzionari laureati in chimica appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato, di grado non inferiore al settimo;

c) le persone estranee alle Amministrazioni dello Stato che abbiano conseguito da almeno otto anni il diploma di laurea in chimica e siano riconosciute di singolare competenza in questa materia dal Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

Con provvedimento non motivato e insindacabile del Capo del Governo può essere disposta l'esclusione dal concorso degli aspiranti, indipendentemente dai requisiti e documenti prescritti.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso debbono essere scritte su carta bollata da lire sei e pervenire a mezzo di posta raccomandata alla segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche non oltre il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda e documenti pervenuti alla detta segreteria dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione.

La data di arrivo è stabilita dal timbro a data della segreteria suindicata.

Gli insegnanti universitari debbono unire alla domanda un attestato circa la loro carriera universitaria e la loro attuale posizione nell'insegnamento superiore, rilasciato, per i professori di ruolo, dal Ministero dell'educazione nazionale e, per i professori incaricati o liberi docenti dal Rettore dell'Università presso la quale professano l'insegnamento.

Le domande dei funzionari appartenenti alle Amministrazioni dello Stato debbono pervenire alla segreteria della Presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche per il tramite delle rispettive Amministrazioni ed essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica e di una relazione motivata sulla qualità dei servizi prestati.

Le domande degli aspiranti estranei all'insegnamento universitario e alle Amministrazioni dello Stato debbono contenere l'indicazione della paternità, del domicilio o della abituale residenza, nonchè del preciso recapito ed essere corredate dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in chimica o copia autentica di esso;

2° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da lire 8 legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore;

3° certificato in carta da bollo da lire 4 e legalizzato rilasciato dalla competente autorità comunale, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e non è privo del godimento dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini italiani ai fini del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da lire 12, legalizzato dal Procuratore del Re e certificato di buona condotta morale, civile e politica su carta da bollo da lire 4, da rilasciarsi dal Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

5° certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che ne possano menomare l'idoneità al servizio.

Il detto certificato, se rilasciato da un medico provinciale dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale sanitario comunale dovrà essere vistato dal podestà e legalizzato dal Prefetto.

Per i mutilati e invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un suo delegato e contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo;

6° copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare, ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare;

7° per tutti gli aspiranti è chiesto un certificato su carta da bollo da lire 4 rilasciato o vistato dal competente Segretario federale o Vice segretario federale o Segretario federale amministrativo comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data dell'iscrizione stessa.

Per gli italiani non regnicoli e per i residenti all'estero il certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista dovrà essere firmato personalmente dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, oppure essere rilasciato dal Segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato e vistato, per ratifica, dal Segretario del Partito o da chi ne faccia le veci. Per i cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica il certificato dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre per quelli residenti nel Regno sarà rilasciato dal Segretario della Federazione che li ha in forza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da lire 4 da rilasciarsi dal comune di domicilio e legalizzato dal Prefetto.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

I certificati di cui ai numeri 3, 4, 5, 7 e 8 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Ogni aspirante ha facoltà di presentare tutti quei titoli e documenti che creda utile produrre nel proprio interesse.

Dei titoli e documenti prodotti deve essere compilato e unito alla domanda un elenco sottoscritto dall'interessato.

Art. 4.

La commissione giudicatrice del concorso è composta di un membro del Comitato nazionale per la chimica del Consiglio nazionale delle ricerche con funzioni di presidente, di due consiglieri del Consiglio medesimo e di due professori ordinari della facoltà di chimica di una Regia università.

Un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo funziona da segretario.

Art. 5.

Ogni commissario dispone di dieci punti per il complesso dei titoli di ciascun concorrente.

Risulterà vincitore del concorso quel candidato che avrà riportato il maggior numero di voti con un minimo di sette decimi.

La graduatoria dei vincitori è approvata con provvedimento del Capo del Governo.

Art. 6.

I vincitori del concorso estranei all'amministrazione dello Stato saranno assunti in servizio di prova per la durata di sei mesi, con l'assegno pari a un dodicesimo dello stipendio iniziale del grado.

Sono esonerati da detto periodo di prova i vincitori del concorso che provengano dalle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 del presente decreto.

Art. 7.

A parità di merito si osserveranno, per quanto riguarda i titoli preferenziali, le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176 e 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Per il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIACOMO MEDICI.

(1053)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.